LETTERA INVITO/ DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO O REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA PERSONALE E ALLA RIABILITAZIONE

CIG 8453885E95

Indice:

Art. 1 Premesse
Art. 2 Modalità di espletamento della gara e registrazione degli operatori
Art. 3 Documentazione di gara, comunicazioni e chiarimenti
Art. 4 Oggetto dell'appalto e importo
Art. 5 Durata dell'appalto e opzioni
Art. 6 Soggetti ammessi in forma singola e associate e condizioni di partecipazione
Art. 7 Requisiti di partecipazione
Art. 8 Indicazioni per I Consorzi di Cooperative e di Imprese artigiane e Consorzi stabili
Art. 9 Pass-OE
Art. 10 Avvalimento
Art. 11 Subappalto e divieto di cessione del contratto
Art. 12 Pagamento del contributo a favore di ANAC
Art. 13 Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara
Art. 14 Soccorso Istruttorio
Art. 15 Contenuto della busta virtuale "documentazione amministrativa"
Art. 16 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Art. 17 Contenuto busta virtuale: offerta tecnica - progettuale
Art. 18 Contenuto Della Busta Virtuale "Offerta Economica"
Art. 19 Criterio di aggiudicazione
Art. 20 Modalità di espletamento della procedura di gara
Art. 21 Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto
Art. 22 Trattamento dei dati personali
Art. 23 Organo competente per le procedure di ricorso

ART. 1 - PREMESSE

Il Comune di Riccione con determina a contrarre ha stabilito di affidare il “servizio di gestione dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia personale e alla riabilitazione” secondo le caratteristiche tecniche ed in conformità a quanto indicato nel Capitolato prestazionale.

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 come modificato dall’articolo 1 comma 2 lett. b) D.L. 76/2020 convertito in legge L.120/2020 da aggiudicarsi secondo il principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici (in seguito, “Codice”) sulla base dei seguenti criteri: offerta tecnica: punteggio max 80 punti - offerta economica: punteggio max 20 punti.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Distretto di Riccione.

Codice NUTS: ITH59; Codice CPV: 80530000-8

Responsabile del Procedimento:

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 del Codice, è la Dott.ssa Laura Facondini Responsabile di gara;

I riferimenti sono i seguenti: – telefono 0541 428823.

Responsabile dell’esecuzione:

il Responsabile dell’esecuzione è il Dott. Massimiliano Alessandrini.

ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI

Ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di gara è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER Sistema di acquisti telematici della Regione Emilia-Romagna accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- Un *Personal Computer* collegato ad *internet* e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- La registrazione al Sistema, che è elemento indispensabile ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara.

La registrazione al Sistema SATER dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/guide_operatori_economici

Numero Verde 800 810 799 da telefonia fissa nazionale per assistenza e supporto tecnico sull'utilizzo della piattaforma di EProcurement.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del SATER dall’*account r*iconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente *l’account* all’interno del SATER si intenderà, pertanto direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.

L’accesso, l’utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

Una volta ottenuta la registrazione al Sistema, gli operatori economici, dopo aver effettuato l’accesso al Sito SATER/Intercenter-ER, dovranno selezionare la voce “bandi Pubblicati” nella sezione Bandi. Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le Comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI

La documentazione di gara comprende:

1. Lettera d’invito/Disciplinare di gara
2. Capitolato prestazionale
3. Istanza di partecipazione (Busta amministrativa)
4. Dettaglio Offerta economica
5. DGUE
6. Patto di Integrità
7. Clausola di Pantouflage
8. Tracciabilità dei flussi finanziari

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet di Intercent-ER/SATER al link *https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altrienti*

e sul sito internet del Comune di Riccione nella sezione bandi e gare.

La documentazione di gara, le eventuali rettifiche alla stessa, i chiarimenti e l’eventuale variazione della data di apertura delle offerte saranno comunicati sulla piattaforma SATER sia con pubblicazione sul sito comunale.

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice dei Contratti, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle Comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER.

È onere dell'operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di Comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle Comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la Comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

- In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la Comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
- In caso di avvalimento, la Comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3.1 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzodelsistema/guide/guide_operatori_economici entro e non oltre il giorno **3 novembre 2020 ore 10:00**.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimento devono essere formulata esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul Sistema Sater.

ART. 4 - OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'oggetto della procedura è l'affidamento dei servizi di gestione dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia personale e alla riabilitazione, a favore di cittadini in condizione di disabilità e/o fragilità sociale in carico al Servizio Sociale Territoriale del Distretto di Riccione.

I destinatari sono persone residenti nel Distretto di Riccione, che hanno assolto l'obbligo scolastico, in carico al Servizio Sociale Territoriale, rientranti nelle seguenti categorie:

a) soggetti adulti con disabilità fisica, sensoriale, psichico/ intellettiva
b) soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza inseriti nel percorso progettuale previsto dal Patto per l'Inclusione Sociale

VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Il valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, per complessivi € 646.877,50 iva esclusa, viene così definito:

- € 315.550,00 come Importo biennale del contratto a base d'asta,

- € 157.775,00 come possibilità di rinnovo di 1 anno;
- € 94.665,00 come possibilità di aumentare il valore fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto;
- € 78.887,50 come possibilità di avvalersi della proroga negoziale per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'eventuale individuazione del nuovo contraente;

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 8 del 2 aprile 2020**,** si è pronunciata sulla necessità di indicare separatamente i costi della manodopera nell'offerta economica stabilendo come doverosa l'esclusione da parte della stazione appaltante dell'operatore economico che non abbia provveduto a tale obbligo dichiarativo. Pertanto, risulta necessaria l'indicazione separata dei costi della manodopera nella formulazione dell'offerta economica per ogni operatore economico.

Per tutti i rischi, vige l'obbligo per ogni operatore economico di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell'attività svolta ed il rischio interferenze.

Clausola sociale: L'Aggiudicatario è tenuto a garantire la continuità professionale del servizio oggetto di gara, subentrando nei rapporti di lavoro già in essere tra i precedenti gestori del servizio ed i singoli operatori da questi utilizzati.

L'operatore economico si impegna in caso di aggiudicazione al rispetto della clausola d'imponibile di manodopera per cui, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriori maestranze rispetto a quelle di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, si impegna in via prioritaria all'assunzione delle maestranze che operano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, dallo stesso individuate come idonee qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione d'impresa.

INDENNITA DI FREQUENZA PER I BENEFICIARI DEI TIROCINI

Si rammenta che le somme, che verranno trasferite al soggetto gestore e che lo stesso si impegnerà ad erogare ai beneficiari dei tirocini a titolo di indennità di frequenza, stimati in € 195.000,00 annui, non costituiscono corrispettivo ma mero trasferimento di risorse integralmente destinate al tirocinante che non concorrono pertanto al calcolo della base d'asta (nel caso di rinnovo o aumento diminuzione del quinto gli importi possono variare in proporzione all'esercizio di tali opzioni).

L'importo contrattuale, comprensivo delle indennità di frequenza, troverà copertura finanziaria come segue:

- per le attività realizzate a favore di soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza/Patto per Inclusione Sociale la copertura sarà garantita dalla Quota servizi del Fondo Nazionale Povertà;
- per le attività realizzate a favore di soggetti in condizione di disabilità la copertura sarà garantita dal Fondo regionale per la non autosufficienza e fondi comunali della gestione associata del Servizio sociale Territoriale;

ART. 5 - DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

5.1 DURATA

Il contratto ha durata biennale e decorre dalla data di stipula del contratto ovvero dalla eventuale consegna del servizio nelle more della stipula del contratto al fine di dare tempestivo avvio alle attività.

5.2 OPZIONI

Rinnovo: Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, previa semplice comunicazione notificata all'affidatario entro la scadenza del contratto principale, il committente si riserva la facoltà di rinnovare per un ulteriore anno (12 mesi) il contratto aggiudicato alle medesime condizioni o migliorative del servizio. In forza dell'esercizio del rinnovo del servizio aggiudicato, l'aggiudicatario rimarrà comunque obbligato all'esecuzione del contratto alle medesime condizioni del contratto originario, senza possibilità di sollevare eccezioni. Nessuna pretesa può essere vantata dall'aggiudicatario in caso di mancato esercizio dell'opzione di rinnovo del servizio aggiudicato.

Variante: ai sensi dell'art. 35 comma 4 e dell'art. 106 comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e dell'art.1331 del Codice Civile, il Committente si riserva la facoltà di ampliare, nel caso sia necessario, l'importo contrattuale per un valore complessivamente non eccedente il quinto d'obbligo (per come previsto art. 106 c.12).

La revisione dei prezzi sarà assoggettata alla revisione prevista dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Proroga: ai sensi dell'art. 35 comma 4 si prevede la proroga negoziale per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'eventuale individuazione del nuovo contraente per un periodo massimo di 6 mesi;

ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare allo stesso lotto anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

E' vietata l'associazione in partecipazione, ai sensi dell'art. 48, commi 9 e 10, del D. Lgs. n. 50/2016, sia durante la procedura di gara, sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 17 e 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Non possono partecipare alla presente procedura i concorrenti che risultino tra loro in una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 del c.c., o in altra relazione, anche di fatto, se tale relazione comporta l'imputabilità dell'offerta ad un unico centro decisionale.

Qualora, in qualunque momento della procedura, si accertasse che il concorrente si trovi in una delle situazioni previste dall'art. 80 commi 1, 2 4 e 5 – per atti compiuti od omessi prima o durante la procedura – opererà l'immediata esclusione dello stesso.

L'esclusione sarà altresì disposta nel caso in cui si verifichino le condizioni previste dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 o in qualsiasi altro caso di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione.

I concorrenti eventualmente ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzati dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici possono concorrente alle condizioni previste dall'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942, nonché dall'art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016, anche riuniti in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Qualunque sia la forma di partecipazione scelta dal concorrente, dovranno essere rispettati e posseduti i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale indicati al punto 7 del presente disciplinare.

La violazione di una qualunque delle disposizioni sopra indicate, anche da parte di uno solo dei concorrenti che partecipano in forma aggregata, determinerà l'esclusione dell'intero raggruppamento/consorzio.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Inoltre le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

ART. 7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

7.1 Requisiti di capacità generale

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei **requisiti di capacità generale** di cui:

a) l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016

b) l'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 inerente il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nel citato comma 16 ter nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;

c) Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso,

dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L.122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

d) accettazione delle clausole contenute protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Riccione reperibili nel sito del Comune di Riccione www.comune.comune.riccione.rn.it contestuale impegno in caso di aggiudicazione a rispettarle e farle rispettare (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

e) l'insussistenza di ogni altra causa di incapacità o divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione, previste dalla normativa vigente.

I requisiti di capacità generale devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati, consorzio e consorziata designata per l’esecuzione del servizi, ausiliaria,

7.2 Requisiti di idoneità professionale (ex art. 83 comma 1 lett. a)

I concorrenti, **a pena di esclusione**,devono essere in possesso dei **requisiti di idoneità professionale**, di cui:

1) essere iscritti nel **registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Se l’operatore economico è una Cooperativa sociale, il concorrente deve essere iscritto:

2) nell’Albo Nazionale delle Società Cooperative gestito dal Ministero delle Attività Produttive avvalendosi degli uffici delle Camere di Commercio (D.M. 23/06/2004 attuativo del D.Lgs. n.6/2003);

3) all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla L. n.381/1991 (lettera A o iscrizione plurima A e B);

4) L’iscrizione per i **Consorzi o Consorzi di Cooperative** nello Schedario generale della Cooperazione da cui risulti specificatamente l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto.

5) essere soggetto **abilitato alla promozione di tirocini**, ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge Regionale Emilia Romagna n. 17/2005 e ss.mm.ii. e L.R. n. 1 /2019 e sucessiva DGR 1005/2019;

6) essere soggetto titolato all’erogazione del servizio di formalizzazione e certificazione degli esiti dei tirocini formativi, cosi come disciplinato da L.R. 1/2019 e DGR 1005/2019

7) essere **accreditati ai sensi della L.R. 1° agosto 2005, n 17** “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarita del lavoro” e ss.mm.ii.

8) essere **accreditati ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n.177/2003 "**Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione e alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e ss.ss.ii.;

9) essere **accreditati**, considerata la particolare tipologia di utenza cui tali misure sono destinate, **ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n.1959/2016** per la realizzazione di servizi per il lavoro - area 2 "Supporto all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili;

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del citato decreto, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

I requisiti di capacità professionale 1) 2) 3) 4) devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati , dal consorzio e dalla consorziata designata per l'esecuzione del servizi, dall'ausiliaria;

i requisiti di capacità professionale 5) 6) 7) 8) 9) possono essere posseduti anche dai singoli soggetti raggruppati, consorzio e consorziata designata per l'esecuzione del servizi, ausiliaria, purchè cumulando i requisiti dei singoli siano soddisfatti tutti i requisiti.

7.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria (ex art. 83 comma 4)

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso del seguente **requisito di capacità economica e finanziaria**:

Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto non inferiore a:

€ 100.000,00 (IVA esclusa)

Il requisito è richiesto in quanto la prestazione consta di servizi di carattere sociale e socio assistenziali ad elevata integrazione sociale rivolti ad utenti in condizione di fragilità per cui è indispensabile che i concorrenti soddisfino dei requisiti minimi di partecipazione legati ad aspetti economico finanziari per garantire adeguatamente ed in modo continuativo la prestazione per tutta la durata dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

• dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile, la società di revisione o altro organo terzo), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;

ovvero

• presentazione dei bilanci o estratto di bilancio (degli ultimi tre anni) approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

ovvero

• per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016)

I concorrenti, **a pena di esclusione**,devono essere in possesso dei **requisiti di capacità tecnica e professionale di cui:**

• Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio la gestione di interventi formativi, di tirocinio ed inclusione sociale di soggetti svantaggiati, fragili/vulnerabili e con disabilita, in applicazione alla L.R. Emilia Romagna n. 7/2013 e L.R. Emilia Romagna 14/2015.

VERIFICA DEI REQUISITI: Ai sensi dell'art. 81 e 36 comma 5 e per quanto previsto dal comma 13 dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante verifica i requisiti di carattere generale e speciali tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l'Autorità, mediante il sistema AVCPass. Per la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 .

Ai sensi dell'art. 59 comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

ART. 8 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nel caso di R.T.I. o Consorzi, anche se non formalmente costituiti, i requisiti generali di cui al punto 7.1 devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati o consorziati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato specifico annuo deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: 40% dalla mandataria, almeno il 20% da ciascuna mandante. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria Il servizio richiesto ai fini della comprova dei Requisiti di capacità tecnica e professionale deve essere stato eseguito per intero dalla mandataria.

8.1 Raggruppamenti temporanei di imprese

I Raggruppamenti temporanei sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento nel rispetto dell'art. 45 comma 2, lett. d), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi del citato comma 2, si individua una prestazione unica e prevalente.

Ai sensi dell'art. 48 comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei che non si sono ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti e deve essere presentata contemporaneamente una dichiarazione sottoscritta da tutti gli operatori economici in cui devono essere specificate:

§ le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese;

§ l'indicazione dell'impresa capogruppo (mandataria);

§ l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

La costituzione formale del Raggruppamento temporaneo può quindi avvenire successivamente all'aggiudicazione del servizio pur se prima dell'inizio del servizio stesso.

Per quanto concerne la costituzione e la disciplina del raggruppamento temporaneo si rinvia a quanto stabilito dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45 comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

8.2 Consorzi

I Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma della Legge n. 422/1990 e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e s.m.i., ed i consorzi tra imprese artigiane, di cui alla legge n. 443/1985, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 45 comma 2, lett. b), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 48 comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tali consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

- Consorzi stabili sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento nel rispetto dell'art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

- Consorzi ordinari sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento nel rispetto dell'art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte di consorzi ordinari che non si sono ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario di concorrenti e deve essere presentata contemporaneamente una **dichiarazione** (da rendersi secondo l'allegato 4) sottoscritta da tutti gli operatori economici in cui devono essere specificate:

§ le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese;

§ l'indicazione dell'impresa capogruppo (mandataria);

§ l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

La costituzione formale del consorzio può quindi avvenire successivamente all'aggiudicazione del servizio pur se prima dell'inizio del servizio stesso.

Per quanto concerne la costituzione e la disciplina dei consorzi ordinari di operatori economici si rinvia a quanto stabilito dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

8.3 Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete sono ammesse a partecipare alle procedure di affidamento nel rispetto dell'art. 45, comma 2, lett. f), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 48 del medesimo Decreto. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

8.4 Soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)

I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento nel rispetto dell'art. 45, comma 2, lett. g), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 48 del medesimo Decreto.

ART. 9 - PASS-OE

I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale ANAC (www. Anticorruzione.it/Servizi/AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute.

Il PassOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Ogni operatore economico, soggetto alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, deve avere un proprio PassOE secondo le modalità indicate da ANAC.

Dopo la registrazione al servizio AVCpass occorre indicare a sistema il CIG della procedura di affidamento a cui si intende partecipare.

Il documento "passOE" generato dal sistema AVCpass comprova la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti e deve essere inserito nella busta Documentazione amministrativa firmato digitalmente o allegato senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa

Per maggiori informazioni o per la risoluzione di eventuali problematiche contattare il contact-center di ANAC al numero verde gratuito 800-896936 e all'indirizzo mail: support_center@anticorruzione.it

In caso di partecipazione plurima (raggruppamenti di imprese, consorzi, ecc.) il passOE deve essere firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla stazione appaltante.

Il passOE è presupposto affinché l'operatore economico possa essere verificato attraverso il sistema avcpass. la mancata inclusione del suddetto documento nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione. (cfr. faq avcp in materia di contratti pubblici, faq avcpass h.8). la mancata allegazione del passOE o la presentazione di un passOE non conforme comporta l'obbligo per il concorrente di regolarizzare o presentare il passOE.

ART. 10 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziari e/o di capacità tecnico professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89 comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene**, a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. L'avvalimento deve necessariamente essere **concreto ed effettivo e non soltanto cartolare ed astratto.**

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto (*cfr*. **Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 13 del 9 luglio 2020** l'avvalimento cosiddetto "a cascata" era escluso anche nel regime del codice dei contratti pubblici, ora abrogato e sostituito dal decreto legislativo n. 50 del 2016, che espressamente lo vieta**)**.

Ai sensi dell’art. 89 comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.

In conformità a quanto stabilito dall’art.89 del D.Lgs 50/2016 i concorrenti che intendono far ricorso all’avvalimento dovranno produrre nella busta amministrativa specifica documentazione per cui dovranno essere presentati, a pena di esclusione:

□□**dichiarazione di avvalimento** sottoscritta congiuntamente dall’impresa ausiliata e dall’impresa, da rendersi secondo il modello allegato H

□□**DGUE dell’impresa ausiliaria**, da rendersi secondo l’allegato 2, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti
oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

□□**PASSOE dell’ausiliaria (**se il nominativo dell'ausiliaria non è presente nel PASSOE del concorrente. Il passOE comunque potrà essere allegato senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa**);**

□□**INTEGRAZIONE AL DGUE**, da rendersi, per quanto di pertinenza secondo l’allegato 1 per la parte relativa, a firma dell’ausiliaria, per le dichiarazioni integrative al DGUE;

□□**IL CONTRATTO DI AVVALIMENTO**, in originale o copia conforme, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Tali requisiti e risorse dovranno essere dettagliatamente indicati. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per cui dovranno essere specificate, a pena di esclusione, in modo dettagliato le risorse umane, le attrezzature, l’organizzazione che vengono messe a disposizione per l’esecuzione dell’appalto e per tutta la sua durata .

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 11 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto che verrà stipulato. In altre, considerata la particolare natura professionale dei servizi oggetto dell'appalto ed i requisiti tecnici richiesti all'affidatario, è fatto divieto di ricorrere all'istituto del subappalto in quanto la prestazione consta di servizi di carattere sociale e socio-assistenziale ad elevata integrazione sociale.

In caso di violazione di detti divieti, fermo restando il diritto da parte della S.A. al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto si risolverà ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con la S .A..

ART. 12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Non è dovuto il pagamento del contributo a favore dell'ANAC in quanto fino al 31 dicembre è previsto l'esonero dei contributi da versare in sede di gara ai sensi dell' articolo 65 del decreto n. 34/2020 (cd. "decreto Rilancio").

ART. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione amministrativa, l'offerta tecnica, l'offerta economica e le altre dichiarazioni a corredo devono essere trasmesse in formato elettronico attraverso la piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. Si raccomanda di seguire la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

La documentazione, l'offerta tecnica, l'offerta economica e le altre dichiarazioni a corredo devono essere inviate con modalità telematica e con firma digitale (documento informatico, duplicato informatico, copia informatica di documento analogico conformi al D.Lgs n. 82/2005) solo nei casi espressamente richiesti.

Per quanto riguarda **l'assolvimento dell'imposta di bollo** relativa alla presentazione dell'offerta si precisa che relativamente alla presente procedura telematica l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di **Euro 16,00**. Il bollo potrà esser pagato mediante modello **F23 (Codice Ufficio TG3), La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere allegata nella busta Documentazione amministrativa.**

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata dal SATER che consentono di predisporre:

1) una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa che attesta i requisiti e gli adempimenti del concorrente per partecipare alla gara;

2) una busta virtuale contenente l'offerta tecnico-progettuale;

3) una busta virtuale contenente l'offerta economica.

L'offerta deve essere presentata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 10 novembre 2020.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare, fatto salvo i casi di soccorso istruttorio ove attivabile . Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di presentazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.

In ogni caso il concorrente esonera l'Amministrazione, nonché Intercent_ER da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

L'amministrazione si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Ai fini della valida partecipazione alla presente procedura selettiva, si precisa che:

Modalità di sottoscrizione digitale: tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'istanza, di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con apposizione di firma digitale (nel caso di offerta tecnica ed offerta economica, a pena di esclusione e senza soccorso istruttorio), rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso.

In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura;

per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di identità del sottoscrittore.

Il DGUE, le dichiarazioni integrative l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'operatore economico. Nel caso di firma di un procuratore del legale rappresentante, oltre alla firma digitale del sottoscrittore deve essere allegata copia della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura CCIAA. Si applica sul punto l'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 in tema di soccorso istruttorio.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Ad eccezione del DGUE (l'operatore economico dovrà compilare il documento strutturato direttamente sul SATER; la domanda di partecipazione e le dichiarazioni richieste devono essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione su SATER e sul sito del Comune di Riccione www.comune.riccione.rn.it / bandi e gare. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 15 - CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta "Documentazione Amministrativa" contiene il DGUE (anche di eventuali ausiliarie, mandatarie e capogruppo, subappaltatori), la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/.

In particolare dovranno essere inseriti a sistema:

15.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Redatta secondo l'allegato debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale, **a pena di esclusione,** dal legale rappresentante dell'impresa o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia prodotta nella Documentazione Amministrativa della ditta offerente contenente le seguenti dichiarazioni integrative al DGUE:

- si dichiara la forma della partecipazione alla gara
- si dichiara le posizioni INPS /Inail /Altre casse
- si dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere svolti i servizi/fornitura;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;

- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

- di avere preso visione di tutte le norme pattizie di cui ai protocolli di legalità e di impegnarsi in caso di aggiudicazione a rispettarle e farle rispettare (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
- di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 3° ultimo periodo del d.p.r. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nella fornitura, servizio, opera, le norme di comportamento del citato Codice, reperibili nel sito www.comune.riccione.rn.it che l'impresa dichiara di conoscere ed accettare senza eccezione alcuna, fermo restando che l'accertata violazione degli obblighi derivanti dal Codice è causa di risoluzione di diritto del rapporto pena la nullità del contratto di fornitura/servizio;
- possesso dei requisiti si capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti
- rende le dichiarazioni sulla formulazione, rimuneratività e vincolatività per 180 giorni dell'offerta presentata;
- si impegna, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X di cui al citato decreto;
- rende le dichiarazioni sul personale ai sensi dell'art. 30 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016;
- rende le dichiarazioni sull'accesso agli atti della procedura e alle giustificazioni della propria offerta che saranno eventualmente richieste in sede di verifica di anomalia;
- elegge domicilio e recapito per la procedura;
- rende la dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale per il quale viene resa la dichiarazione;

La dichiarazione deve essere presentata:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.
- nel caso di consorzi cooperativi, consorzi artigiani e consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- nel caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO DGUE

L'operatore economico dovrà compilare online il documento di gara unico europeo DGUE strutturato direttamente sul SATER .

Il DGUE deve essere presentato anche :

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall''organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.
- nel caso di consorzi cooperativi, consorzi artigiani e consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- nel caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria.

Per le modalità di sottoscrizione si rinvia al punto 14 del presente disciplinare

In merito alle dichiarazioni relative ai requisiti generali si ricorda che:

- la dichiarazione sulle condizioni di cui all'art. 80 comma 1 e 2 è resa onnicomprensivamente dal legale rappresentante/procuratore speciale riguardo tutti i soggetti indicati ai citati commi.

E' comunque facoltà del concorrente produrre singole dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei soggetti cui la dichiarazione si riferisce sottoscritte digitalmente dagli stessi .

- ai fini dell'art. art. 80 comma 1 D.Lgs n. 50/2116: devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale per i reati di cui al citato articolo, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione.

si chiarisce che la dichiarazione dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1) per motivi legati a condanne penali, in forma singola o cumulativa, dovrà, a pena di esclusione, essere resa nei confronti dei seguenti soggetti di cui all'art. 80 comma 3: titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. n.b.: In caso di partecipazione da parte di una società di capitali con due soli soci in possesso ciascuno del 50% del capitale sociale, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80,comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere rese, pur in mancanza di un socio di maggioranza, in relazione ad entrambi i suddetti soci.

N.B. per quanto riguarda l'individuazione dei «membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza», si rinvia al Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016 ad oggetto "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 " ove si indica come modello di riferimento i sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e precisamente:

1) sistema cd. "tradizionale" (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un "consiglio di amministrazione" e su un "collegio sindacale";

2) sistema cd. "dualistico" (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul "consiglio di gestione" e sul "consiglio di sorveglianza";

3) sistema cd. "monistico" fondato sulla presenza di un "consiglio di amministrazione" e di un "comitato per il controllo sulla gestione" costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.). Pertanto, la sussistenza del requisito di cui all'art. 80, comma 1, del Codice deve essere verificata in capo:

1. ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);

2. ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;

3. ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Inoltre, il requisito in esame deve essere verificato in capo ai «*soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo*», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori *ad negotia),*di direzione (come indipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

L'indicazione dei predetti nominativi, come indicato dal Comunicato del presidente dell'ANAC del 26/10/2016, qualora non fornita dovrà essere integrata a richiesta della stazione appaltante a titolo di soccorso istruttorio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

La dissociazione dovrà essere dimostrata in gara con adeguata documentazione.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.-

La dissociazione non diviene necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Se l'operatore economico si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Se gli elementi indicati nel modello ai punti di cui sopra non sono noti al dichiarante e' necessario che tali dichiarazioni siano rese dai singoli soggetti interessati (che allegheranno a tale dichiarazione anche il loro documento di riconoscimento a pena di esclusione) come indicati all'art. 80 comma 3 D.Lgs n. 50/2016;. se il dichiarante non è in grado di reperire tali dichiarazioni dovrà rendere apposita dichiarazione in tale senso .

Al fine di non incorrere in dichiarazioni mendaci, si consiglia di acquisire presso il competente ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art. 33 DPR 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art. 689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002);

- ai fini dell'art. 80 comma 2, non individuando la norma i soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 159/2011, a differenza di quanto avveniva in vigenza dell'art. 38, comma 1, lett. b) del d.lgs. 163/06. Pertanto, in assenza di specifiche indicazioni, il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell'art. 80 deve essere riferito ai soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia, così come indicato al Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016 ad oggetto "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016".

- **ai fini dell'art. 80 comma 4** si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48bis, commi 1 e 2bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

- **ai fini dell'art. 80 comma 4** si intendono gravi le violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), fatto salvo che il divieto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- ai fini dell'art. 80 comma 5 lett c) rientrano tra i gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del concorrente rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. Si rinvia alle Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice» di cui alla delibera ANAC n. 1293 del 16 novembre 2016.

L**'operatore economico partecipante dovrà dichiarare le misure decadenziali e/o risoluzioni contrattuali assunte nei suoi confronti anche da altre Pubbliche Amministrazioni** in modo da consentire alla Stazione appaltante di esprimere una valutazione sui precedenti dichiarati rispetto all'affidabilità del partecipante

- ai fini dell'art. 80 comma 5 lett d) si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente

della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ai sensi del quale il. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, societa' o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

- **ai fini dell'art. 80 comma 5 lett e**) si ha distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto quando un offerente abbia fornito documenti di gara o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, fatti salvo che in caso di consultazione preventiva l'amministrazione aggiudicatrice adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso.

15.3 COPIA DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO PRESTAZIONALE firmato digitalmente per piena e incondizionata accettazione delle relative statuizioni.

Per le modalità di sottoscrizione si rinvia al punto 13 del presente disciplinare

15.4 DICHIARAZIONE AI SENSI DEL DPR 28 dicembre 2000 n. 445, RELATIVE ALLA CAPACITA'ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE come previsto dall'art. 83, comma 4 e 6, dove l'operatore economico dichiara di avere i requisiti richiesti dal presente disciplinare ai punti 7.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e 7.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale;

15.5 PASSOE, con le modalità di cui al precedente **punto 9**.

15.6 IMPEGNO PER GARANZIA DEFINITIVA DI ESECUZIONE: deve essere presentato impegno incondizionato di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, come disciplinato all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità e caratteristiche di cui al precedente punto, fatto salvo quanto previsto all'art 93 comma 8 ultimo periodo del D.Lgs n. 50/2016, per le micro, piccole e medie imprese.

15.7 PROCURA: secondo le modalità indicate **al precedente punto 13**.

15.8 solo nel caso di AVVALIMENTO

In conformità a quanto stabilito dall'art. all'art. 89 del D.Lgs 50/2016 i concorrenti che intendono far ricorso all'avvalimento dovranno produrre nella busta Documentazione amministrativa **i documenti di cui al precedente punto 10.**

15.9 SOLO NEL CASO IN CUI IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'OPERATORE NON ABBIA RESO LA DICHIARAZIONE che i soggetti in carica e cessati, per quanto di propria conoscenza, non sono incorsi in un motivo di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016, DICHIARAZIONI dei singoli soggetti in carica o cessati di cui all'art .80 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, da rendersi da ciascuno dei soggetti, anche in forma cumulativa.

15.10 RICEVUTA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO.

15.11 PATTO DI INTEGRITA'

15.12 CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE

15.13 DICHIARAZIONE TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

ART. 16 - DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i soggetti associati il concorrente deve produrre nella busta Documentazione amministrativa

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante, da rendersi preferibilmente secondo il modello messo a disposizione nella documentazione di gara in formato digitale editabile:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera

firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

ART. 17 - CONTENUTO BUSTA VIRTUALE: OFFERTA TECNICA - PROGETTUALE

La busta virtuale "OFFERTA TECNICA", contiene a pena di esclusione, il progetto di gestione del servizio, ed è predisposta sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzodelsistema/guide/.

17.1 L'Offerta tecnico-qualitativa e progettuale

Il progetto è redatto sotto forma di relazione sviluppata e articolata secondo i criteri di attribuzione del punteggio previsti dal presente disciplinare di gara. La relazione contiene una proposta tecnico progettuale e organizzativa che dovrà illustrare e sviluppare i criteri e sub-criteri oggetto di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 20.1. Si consiglia pertanto di sviluppare la relazione seguendo l'ordine dei criteri indicati al punto 19.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, **pena l’esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.

L’operatore economico deve indicare, ai sensi dell’art. 45, comma 4, del Codice, le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

La relazione non potrà superare le 20 cartelle in formato A4, carattere times new roman 12 con interlinea singola.

Eventuali notizie di offerta, anche rilevanti, ma non contenute nelle cartelle prescritte, non saranno prese in esame dalla Commissione.

□□L’offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

□□La mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica non può essere sanata in sede di soccorso istruttorio.

□□L’offerta tecnica deve essere sottoscritta, pena l’esclusione dalla procedura, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Nel caso in cui il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE sia costituito, è sufficiente la sottoscrizione da parte del legale rappresentante dello stesso raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE. in caso di raggruppamenti temporanei d’impresa da tutte le ditte facenti parte del raggruppamento.

□□A pena di esclusione, dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente l’offerta economica. L’offerta tecnica non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro a carico degli enti committenti per cui sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica. L’offerta tecnica non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazione di prezzo.

□□Le proposte contenute nelle dichiarazioni di offerta sono vincolanti per l’offerente e, in caso di aggiudicazione faranno parte delle prestazioni contrattuali. L’offerta tecnica dell’aggiudicatario costituisce pertanto obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per il Comune di Riccione ed integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara;

Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice). In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali. A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente. La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, nonché si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

La BUSTA Offerta tecnica dovrà inoltre contenere:

17.2 Dichiarazione sostitutiva rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 attestante i servizi svolti. Dovranno essere indicate le seguenti informazioni:

□□luogo e periodo di esecuzione,

□□oggetto preciso del servizio svolto,

□□denominazione e natura del committente,

□□importo delle prestazioni;

□□attestazione di regolare esecuzione del servizio**;**

ART. 18 - CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "OFFERTA ECONOMICA"

L'operatore economico dovrà inserire a sistema, a pena di esclusione la busta "Offerta economica" compilando sia l'apposita sezione direttamente sulla piattaforma SATER (secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzodel-sistema/guide/) sia il modello Dettaglio Offerta economica.

Per le modalità di sottoscrizione si rinvia al punto 13 del presente disciplinare

La ditta concorrente deve compilare l'offerta economica a Sistema (SATER), inserendo:

- **importo totale biennale offerto** (Iva Esclusa)
- **costi relativi alla sicurezza** afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo, che dovranno essere diversi da zero.

Inoltre, il concorrente **dovrà produrre e allegare** il Dettaglio Offerta economica.

L'**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 8 del 2 aprile 2020** ha indicato come necessaria l'indicazione **separata dei costi della manodopera** nell'offerta economica stabilendo come **doverosa l'esclusione da parte della stazione appaltante** dell'operatore economico che non abbia provveduto a tale obbligo dichiarativo.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'apposito paragrafo.

Si precisa inoltre che:

- i valori offerti devono essere espressi con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali;
- i valori offerti devono essere indicati in cifre;
- i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa;
- deve essere indicata l'aliquota IVA applicata.

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire il servizio, in conformità a quanto indicato nell'Offerta tecnico - progettuale e nell'Offerta economica.

Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti a pena di inammissibilità dell'offerta, con conseguente esclusione, non sono ammesse offerte pari o in aumento sul prezzo a base d'asta.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, qualunque irregolarità riferita all'offerta economica non può essere sanata e comporta quindi inammissibilità dell'offerta, con conseguente esclusione dalla procedura di gara.

ART. 19 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica **80**

Offerta economica **20**

TOTALE **100**

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica e attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
1	1 Modello organizzativo complessivo proposto in coerenza con le tipologie di intervento individuate	30	1.1	Modello organizzativo proposto. Ruoli, funzioni e figure professionali individuate	10
			1.2	Modello amministrativo/ contabile: organizzazione e funzionamento	10
			1.3	Modello didattico/organizzativo delle attività: organizzazione e funzionamento	10
2	Gestione delle attività	40	2.1	Modalità conoscitiva e di presa incarico utenza segnalata	5
			2.2	Modalità di tutoraggio sulle attività poste in essere	10
			2.3	Attività di monitoraggio: modalità di funzionamento ed efficacia dei flussi comunicativi/informativi con SST	10
			2.4	Attività di promozione sul MdL per reperimento aziende	15
3	Proposte mirate al miglioramento della qualità delle azioni. Ambiti di qualificazione ed innovazione del servizio oggetto dell'appalto	10	3.1	Servizi/attività innovative	6
			3.2	Offerte migliorative rispetto ai minimi standard previsti nel capitolato tecnico	4

A ciascuno dei sub-criteri indicati nella tabella e attribuito un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun sub-criterio), variabile fra 0 (zero) e 1 (uno).
Nell'attribuzione dei coefficienti da parte dei singoli Commissari verranno rispettate le seguenti corrispondenze:

1	Ottimo
0,90	Più che buono
0,80	Buono
0,70	Discreto
0,60	sufficiente
0,50	Quasi sufficiente
0,40	Insufficiente
0,30	Gravemente insufficiente
0,20	Quasi del tutto assente – quasi del tutto negativo
0,10	Negativo
0	Assente – Completamente negativo

Una volta che ciascun Commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti, attribuendo il valore 1 al coefficiente più elevato e verranno, di conseguenza, riparametrati tutti gli altri coefficienti.

CLAUSOLA DI SBARRAMENTO: data la particolare natura del servizio si richiede uno standard alto di qualità. Si procederà pertanto all'esclusione del concorrente che non avrà raggiunto il punteggio minimo di **45 punti su 80 punti .**

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica verrà valutata secondo la formula Interdipendente a valore assoluto:

*P = PMax * (VminOff / Voff)*

Dove:

PMax corrisponde al punteggio massimo

VminOff corrisponde al valore minimo offerto

Voff corrisponde al valore offerto

19.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI TOTALI

il punteggio totale (*Pto*t) attribuito a ciascuna offerta è uguale a *Pt* + *Pe* dove:

Pt= somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica

Pe= somma dei punti attribuiti all'offerta economica

ART. 20 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA:

20.1 Apertura busta amministrativa e verifica della documentazione

Considerato che la procedura di gara è attivata mediante una piattaforma digitale gestita da un soggetto terzo, può svolgersi prescindendo dalla presenza fisica e/o contestuale in remoto da parte dei concorrenti;

La procedura di affidamento condotta tramite una piattaforma telematica consente:

– agli operatori di monitorare l'andamento e le fasi della procedura collegandosi da remoto alla piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito;

– di garantire l'integrità e l'intangibilità delle offerte e dei documenti presentati dagli operatori offerenti e

la completa tracciabilità delle operazioni di gara;

Le ditte interessate potranno partecipare collegandosi da remoto alla piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/

Al fine di assicurare, quanto più possibile, la completa trasparenza delle operazioni di gara, si prevedono due sedute pubbliche con possibilità, da parte di un rappresentante degli offerenti, di presenziare nel luogo fisico dove si svolgeranno le sedute stesse analogamente alle gare svolte con tradizionale modalità cartacea. In particolare si svolgeranno in seduta pubblica: la prima seduta del Seggio di gara di "apertura" (in senso procedurale-informatico di accesso ed apertura, per la prima volta, ai relativi file) delle buste A contenenti la documentazione amministrativa e l'ultima seduta di "apertura" delle buste contenenti le offerte economiche. Mentre non si svolgeranno sedute pubbliche, con accesso fisico presso il luogo di svolgimento, per le eventuali sedute da tenersi, in caso di soccorso istruttorio, per dare atto degli esiti dei soccorsi stessi e per l'apertura e valutazione dell'offerta tecnica. Degli esiti e dei relativi verbali di tali sedute gli offerenti saranno tempestivamente informati .

La fase di ammissione verrà effettuata in seduta pubblica telematica, con apertura della busta virtuale " documentazione amministrativa" **alle ore 10.00 del giorno 11/11/2020** fisicamente presso il Comune di Riccione, Settore Servizi alla Persona, viale Flaminia 42.

In quella sede l'Autorità di gara provvede a:

a) verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER.

a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

c) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio;

d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice. Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo comunicato in fase di registrazione al SATER. Il provvedimento che determina le ammissioni/non ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti effettuate nel corso della fase inerente la verifica della documentazione amministrativa sarà pubblicato entro i successivi **due giorni** sul sito del Comune Riccione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016. Contestualmente alla pubblicazione ne verrà dato avviso ai concorrenti non ammessi mediante PEC ai sensi dell'art. 76 comma 3 del d. Lgs. n. 50/2016.

Gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara che abbiano presentato offerta potranno visualizzare l'andamento dell'attività di verifica della documentazione amministrativa, seguendo le istruzioni riportate nell'apposita guida per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito http://intercenter.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/ .

Se non vi è ricorso al soccorso istruttorio, si procede alla conseguente ammissione alla fase successiva.

Se del caso, il RUP di gara all'attivazione del soccorso istruttorio, sospende l'esito della verifica per i concorrenti interessati e assegna loro il termine ivi indicato per la regolarizzazione. Il RUP di gara potrà sospendere la seduta, fissando la data della seduta successiva, ovvero procedere con le operazioni di gara

ammettendo con riserva i concorrenti interessati alla regolarizzazione, disponendone in ogni caso la comunicazione ai concorrenti .

Il RUP di gara provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite ai sensi del presente bando e della normativa in vigore.

20.2 Apertura busta tecnica e valutazione dell'offerta tecnica

A prosecuzione della stessa seduta di apertura della procedura, se non sospesa, o, in caso di sospensione, in altra seduta pubblica virtuale comunicata successivamente a mezzo sistema o pec, si insedierà la Commissione Giudicatrice che procederà poi all'apertura in seduta pubblica telematica della busta virtuale "offerta tecnica" e alla verifica della regolarità formale dell'offerta tecnica.

La Commissione Giudicatrice verrà nominata (in conformità a quanto stabilito dall'art. 77 del D.Lgs 50/2016), successivamente alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte e sarà composta da tre commissari. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche-progettuali ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche L'atto di nomina della Commissione giudicatrice e i curriculum dei suoi componenti saranno pubblicati sul sito del Comune di Riccione, www.comune.riccione.rn.it – alla sezione "Amministrazione trasparente"/Bandi & Gare) .

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura della busta concernente, l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Gli operatori economici ammessi alla procedura di gara potranno visualizzare l'andamento dell'attività di ricognizione del contenuto dell'offerta tecnica, seguendo le istruzioni riportate nell'apposita guida per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito http://intercenter.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzodelsistema/guide

Di seguito la Commissione Giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà, per tutti i concorrenti ammessi, alla valutazione delle rispettive offerte tecnico-progettuali e all'attribuzione dei relativi punteggi, secondo quanto indicato nel presente bando, formalizzando lo svolgimento delle sedute riservate in uno o più verbali.

20.3 Apertura busta offerta economica e aggiudicazione provvisoria

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, comunicata con preavviso di almeno un giorno, verranno resi noti i punteggi attribuiti all'offerta tecnica, nonché le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

La Commissione procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà all'individuazione del miglior offerente mediante sorteggio.

Eventuali modifiche delle date di seduta pubblica, anche dovute a difficoltà tecniche legate al funzionamento del sistema che rendano non effettuabile la seduta, saranno comunicate ai

concorrenti a mezzo sistema o tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall'operatore economico con preavviso di giorni uno.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste dell'offerta tecnica

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20.4 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto.

ART. 21 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo il Comune di Riccione né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre i concorrenti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Il Comune di Riccione si riserva:

- la facoltà di non aggiudicare il servizio se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo;
- di procedere o non procedere all'aggiudicazione in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
- la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui il Comune di Riccione ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13 agosto 2010,

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sia pure nelle more di perfezionamento del contratto, l'avvio del servizio dovrà comunque decorrere dal 1 dicembre 2020.

In caso di aggiudicazione: l'aggiudicatario è tenuto alla costituzione di:

a) **garanzia definitiva**, conforme al combinato disposto di cui agli artt. 93 e 103 del D.Lgs n. 50/2016;

b) **polizza assicurativa RCT/RCO** per le attività svolte, che preveda la copertura di ogni rischio di responsabilità civile per danni arrecati a persone o cose dal proprio personale nell'espletamento della gestione per tutta la durata dell'appalto. Nel caso di polizze, anche annuali rinnovabili, il concessionario

dovrà presentare al Comune copia dell'avvenuto pagamento del premio o altra documentazione probatoria della validità della polizza e polizza RCT/RCO.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Rimini rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto legislativo n.196/2003, del GDPR UE 2016/679 e del Decreto legislativo 101/2018 il trattamento dei dati personali avviene per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura del presente avviso, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti e nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone.

Il Comune di Riccione è titolare del trattamento dei dati ed ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA (dpoteam@lepida.it). I dati sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Riccione per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ovvero, nel procedimento di individuazione dell'operatore economico per l'affidamento dei servizi di gestione dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia personale e alla riabilitazione, a favore di cittadini in condizione di disabilità e/o fragilità sociale in carico al Servizio Sociale Territoriale del Distretto di Riccione

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di appalti.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti, pertanto il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di perseguire le finalità istituzionali.

ART. 23 - ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO:

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo per l'Emilia Romagna.

Indirizzo postale: 40125 Bologna (BO) - Strada Maggiore 53, tel: +39 051341501

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) Abilitata alla ricezione di copie informatiche degli atti depositati ex art.136 comma 2 c.p.a.: bo_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it

termini di presentazione di ricorso**:** 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione.